

Decisione dell'AD concernente la colletta della FSS fra la popolazione

1. Intenzione

In sostituzione della colletta congiunta fra CRS/FSS, la FSS organizza, ogni anno, a partire dal 1985, una colletta nazionale fra la popolazione. La stessa viene organizzata congiuntamente fra l'organizzazione centrale, le associazioni cantonali e le sezioni samaritane.

2. Scopo

L'azione ha per scopo:
far conoscere alla popolazione il lavoro della Federazione dei samaritani
raccogliere fondi per le sezioni, le associazioni e l'organizzazione centrale.

3. Principi dell'organizzazione

Il Comitato centrale pubblica un regolamento per l'organizzazione della colletta. A tal proposito, esso deve osservare i seguenti principi:

3.1 Tipo di colletta Vendita di distintivi o altri articoli.

Colletta con liste o per CCP presso persone fisiche o giuridiche.

3.2 Organizzazione L'organizzazione centrale chiede ai cantoni l'autorizzazione di effettuare la colletta. Essa si occupa delle relazioni con le sezioni. Essa stabilisce l'articolo che sarà venduto in tutto il paese.

Le associazioni cantonali coordinano l'attività delle sezioni. Esse appoggiano i contatti fra le sezioni e l'organizzazione centrale.

Le sezioni garantiscono lo svolgimento della colletta nel loro raggio di azione. Esse possono organizzare un loro tipo di colletta con l'approvazione degli organi centrali.

3.3 Propaganda L'organizzazione centrale mette a disposizione delle sezioni e delle informazioni associazioni i mezzi di propaganda e informativi gratuitamente. Essa si occupa della propaganda e dell'informazione dei mass-media sul piano nazionale e nelle diverse regioni linguistiche. I mezzi di propaganda e informativi debbono essere concepiti in modo da permettere il loro adattamento alle condizioni e necessità regionali.

Le associazioni cantonali si occupano della propaganda e dell'informazione presso il media cantonali e regionali.

Le sezioni samaritane si occupano della pubblicità e dell'informazione nel loro raggio d'azione.

4. Ripartizione delle spese e delle entrate¹

Le sezioni samaritane ricevono il 15 % del ricavato lordo delle collette effettuate per conto postale, per coprire le loro spese generali. Le associazioni cantonali e le sezioni samaritane si assumono tutte le loro altre spese generali.

Le associazioni cantonali e le sezioni samaritane ricevono complessivamente il 75 % dei fondi da loro raccolti, dopo deduzione degli importi menzionati al capitolo 1. La ripartizione di tali fondi viene regolata mediante una deliberazione dell'assemblea cantonale dei delegati.

L'organizzazione centrale riceve il 25 % dei fondi raccolti, per coprire le spese della colletta. Le sezioni e associazioni cantonali non versano alcun contributo per le spese dell'organizzazione centrale.

Sulla base di accordi separati, l'organizzazione centrale rimborsa alle associazioni cantonali i costi per i compiti che queste ultime si assumono per alleggerire l'onere di lavoro dell'organizzazione centrale.

5. Obblighi

Questa decisione dell'assemblea dei delegati obbliga tutte le sezioni a collaborare alla colletta.


Il presente regolamento è stato adottato dall'Assemblea dei Delegati del 22.06.2003. Il sostituisce quello del 16.05.1998 e entra in vigore il 01.01.2004.

Olten, il 22 giugno 2003

Federazione svizzera dei samaritani



Hermann Fehr
Presidente centrale



Kurt Sutter
Segretario centrale

X	CC	X	CF	X	CG	X	AC	X	I	X	IA	X	CPI	X	Ssam	X	Msam	X	MC	X	MS	X	Ass
---	----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	---	-----	---	------	---	------	---	----	---	----	---	-----

¹ Modifica della chiave di ripartizione secondo
100/03/150/03